

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di Controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto Proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 541

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

22A01932

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2021.

Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e, in particolare, il considerando 26 e l'art. 19 recante «Liberazione e reinserimento degli animali»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 19 concernente «Liberazione e reinserimento degli animali»;


Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione», integrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 2001, recante «Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e, in particolare, l'art. 6;



Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Visto il regolamento (UE) 2021/520 del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento (CE) 9 dicembre 1996, n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Sentito il Ministero della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione esclusivamente per gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, d'ora innanzi denominato «decreto legislativo».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) animale da compagnia: un animale delle specie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità;

b) collezione faunistica: attività in cui gli animali sono detenuti con finalità espositiva o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni e da usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Le collezioni faunistiche si dividono in:

1) giardini zoologici;

2) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici;

3) rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti;

c) fauna selvatica nazionale: animali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, appartenenti a specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;

d) stabilimenti: strutture che possono ospitare gli animali oggetto del presente decreto distinguibili in:

1) stabilimenti per l'accoglienza di animali da compagnia, in possesso dei requisiti di legge per la detenzione di tali specie;

2) collezioni faunistiche indicate come «rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti» autorizzati a detenere fauna selvatica nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6, e 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché i Centri di recupero tartarughe marine (C.R.M.T.), di cui alle «Linee guida del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici»;

3) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che possono detenere determinate specie nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con *status* «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni;


4) giardini zoologici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che possono essere qualificati anche come stabilimenti riconosciuti con *status* «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) stabilimenti riconosciuti con *status* «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429, che sono registrati anche come stabilimenti di cui ai precedenti numeri 3 o 4;

e) programmi di reinserimento: insieme di protocolli e procedure volti a garantire il benessere degli animali, messi in atto, sotto la supervisione di un medico veterinario, dagli operatori degli stabilimenti di cui alla lettera *d*) o, nel caso previsto dall'art. 3, comma 3, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore;

f) programmi di riabilitazione: insieme di protocolli e procedure volti alla reintroduzione della fauna selvatica nazionale nel proprio *habitat* o degli animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento adeguato, messi in atto, sotto la supervisione di un medico veterinario, dall'operatore dello stabilimento di cui alla lettera *d*) o, nei casi previsti dall'art. 3, comma 4, lettera *a*), punto 2, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore;

g) associazioni di protezione animale: associazioni riconosciute a livello regionale o nazionale, aventi tra le proprie finalità la tutela degli animali, che richiedono l'inserimento nell'allegato V del presente decreto. A tali associazioni possono essere affidati gli animali da compagnia nel rispetto della normativa vigente e possono essere inse-



rite nell'allegato III del presente decreto se convenzionate con gli stabilimenti di cui alla lettera *d*) del presente articolo. In caso di affido di animali agli stabilimenti convenzionati con le associazioni di protezione animale ai sensi dell'allegato III del presente decreto, le associazioni possono diventare nuovi proprietari degli animali.

Sono altresì richiamate le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo, in quanto compatibili.

Art. 3.

Reinserimento e reintroduzione

1. Il reinserimento consiste nell'affidamento di animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati, per fini scientifici agli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), numeri 1, 3, 4 e 5, conformemente ai requisiti normativi e autorizzativi posseduti dagli stabilimenti stessi o agli altri soggetti aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Possono essere reinseriti una volta adempiuti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e nel rispetto del programma di reinserimento:

a) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), numeri 1, 3 e 4, gli animali da compagnia;

b) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), numeri 3 e 4, gli animali non destinati ad usi zootecnici ed alla produzione di alimenti;

c) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), numero 5, tutti gli animali, ivi compresi i primati non umani.

3. L'utilizzatore, il fornitore e l'allevatore possono collocare direttamente in ambito familiare gli animali da compagnia anche per il tramite delle associazioni indicate nell'allegato V del presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e nel rispetto del programma di reinserimento.

4. La reintroduzione consiste:

a) nella liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche di cui all'art. 2, lettera *c*):

1) da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), numero 2, autorizzate a tale scopo;

2) da parte dell'utilizzatore o del fornitore nell'*habitat* naturale di provenienza, in assenza della manifestazione di interesse da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), n. 2;

b) nella collocazione da parte dell'utilizzatore o del fornitore di animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente decreto.

5. Tutti gli animali da reinserire o reintrodurre devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto. I primati non umani devono essere movimentati solo verso stabilimenti di cui all'art. 2, lettera

d), numero 5; nel caso provengano da uno stabilimento non confinato devono essere sottoposti altresì alle analisi di cui all'allegato II del presente decreto.

Art. 4.

Requisiti gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), possono svolgere le attività per il reinserimento o la reintroduzione previa iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III al presente decreto.

Art. 5.

Requisiti strutturali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *d*), e l'utilizzatore, fornitore e allevatore che svolgono le attività di reinserimento o di reintroduzione devono disporre di locali e di spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche, all'età, al sesso, alla specie, idonei a garantire l'attuazione delle attività descritte nei programmi di reinserimento e riabilitazione.

2. In assenza di disposizioni specifiche per la specie ospitata devono essere osservati i requisiti minimi di cui all'allegato IV al presente decreto.


Art. 6.

Programmi di reinserimento e riabilitazione

1. Il reinserimento è valutato dal veterinario designato dello stabilimento il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al presente decreto stabilisce, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale, l'eventuale necessità di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2, lettera *e*), finalizzato alla rieducazione fisica e comportamentale e alla socializzazione intraspecifica in caso di animali sociali.

2. La reintroduzione è valutata dal veterinario designato il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al presente decreto, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale, a seconda della specie, stabilisce l'eventuale necessità di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2, lettera *f*).

3. Utilizzatori, allevatori e fornitori inviano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo, un programma di reinserimento e di riabilitazione per ciascuna specie autorizzata al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - Tutela del benessere animale.



4. Il programma di riabilitazione in un sistema di allevamento degli animali destinati a usi zootecnici è attuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 7.

Procedure per il reinserimento e la reintroduzione

1. L'utilizzatore o il fornitore o l'allevatore che dispone di animali da reinserire o reintrodurre, trasmette la proposta di affidamento agli stabilimenti o alle associazioni con essi convenzionate iscritti nell'elenco di cui all'allegato III al presente decreto.

2. Lo stabilimento affidatario dell'animale, anche tramite l'associazione convenzionata presente nell'elenco di cui al citato allegato III, viene individuato dall'utilizzatore, allevatore o fornitore fra quelli che manifestano interesse entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e assume gli obblighi sanitari nonché quelli relativi all'alloggiamento, al mantenimento, alla cura e alla custodia degli animali. Utilizzatori, allevatori e fornitori possono contribuire alle spese di mantenimento e cura degli animali ceduti.

3. In caso di affidamento di primati non umani, l'affidatario di cui al comma 2, richiede al Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 - Tutela del benessere animale il nulla osta preventivo relativo al mantenimento del riconoscimento di stabilimento confinato che prescrive eventuali esami per gli animali comunicando anche informazioni relative allo spostamento, ai tempi e alle modalità di spostamento degli stessi verso lo stabilimento confinato.

4. Lo stabilimento affidatario espletato, ove necessario, il programma di reinserimento può collocare l'animale da compagnia in ambito familiare, esclusivamente a titolo gratuito.

5. In caso di liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche di cui all'art. 2, lettera c), l'utilizzatore, il fornitore e lo stabilimento di cui all'art. 2, lettera d), n. 2, opera secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ed entro il termine di quindici giorni antecedenti la data stabilita per la liberazione, deve trasmettere alla regione territorialmente competente la comunicazione contenente il luogo, la data di liberazione, la specie ed il numero di animali da liberare, nonché il certificato di idoneità di cui all'allegato I al presente decreto.

6. L'utilizzatore, per ciascun progetto di ricerca, inserisce nell'apposita sezione della Banca dati nazionale sulla sperimentazione animale (BDNS) il numero di animali reinseriti e reintrodotti e i certificati di idoneità di cui all'allegato I al presente decreto.

Art. 8.

Reintroduzione di animali destinati a usi zootecnici

1. Gli animali appartenenti a specie zootecniche possono essere reintrodotti in un sistema di allevamento.

2. Il programma di riabilitazione ricade in capo all'allevamento e consiste nell'applicazione, con la supervisione del veterinario dell'allevamento, delle ordinarie pratiche zootecniche, cautele e accorgimenti ai quali l'allevatore fa ricorso quando introduce nell'allevamento nuovi soggetti.

3. Gli utilizzatori e i fornitori individuano l'allevamento zootecnico presso il quale reintrodurre l'animale.

4. Gli animali prima della reintroduzione devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto.

Art. 9.

Modalità di identificazione, registrazione e trasporto degli animali

1. L'identificazione, la registrazione e il trasporto degli animali devono avvenire nel rispetto delle normative di settore.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto ministeriale si applica per il reinserimento e la reintroduzione degli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, a partire dal 1° luglio 2022.


Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 250



Certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 26/2014 dal veterinario designato.

Il sottoscritto(C.F) nato a il e residente in in qualità di Veterinario designato dello stabilimento di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 26/2014 sito in

DICHIARA

Che:

- **l'attuale stato di salute dell'animale** (specie)

identificato mediante

sottoposto ai seguenti trattamenti (profilassi, trattamenti contro endo/ectoparassiti, etc.)

specie	data ultimo trattamento	Trattamento

sottoposto ai test di cui all'allegato II (obbligatorio per i primati non umani nei casi previsti) con esito negativo;

e

- **il comportamento, consentono**

l'attuazione di un programma di reinserimento;


l'attuazione di un programma di riabilitazione;

la liberazione;

- **non vi è pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente, avendo accertato che l'animale non ha segni o sintomi riferibili a malattie infettive o infestive trasmissibili all'uomo o agli altri animali.**

Data

Firma del Veterinario designato



Test su primati non umani provenienti da stabilimenti non confinati ai sensi del Reg. 2016/429 (da 5.9.1 a 5.9.5 o 6.12.4 OIE), a corredo del certificato di cui all'allegato I

Malattie virali


- *B Virus (herpes B, monkey B virus, herpesvirus simiae, herpesvirus B)*
- *Poxvirus (Monkeypox, cowpox, smallpox)*
- *Rabbia*
- *Epatiti virali (HAV; HBV; HCV)*
- *Malattie esantematiche infantili dell'uomo (sulla base di situazioni epidemiologiche particolari della struttura affidante)*

Malattie Batteriche

- *Mycobacteriaceae (intraderno reazione)*
- *Salmonella*
- *Shigella*
- *Campylobacter*
- *Klebsiella*
- *Yersinia enterocolitica*
- *Bordetella bronchisepticum*

Malattie Protozoarie

- *Giardia*
- *Entamoeba histolytica*
- *Cryptosporidium parvum*
- *Balantidium coli*



ELENCO DEGLI STABILIMENTI AFFIDATARI E DELLE ASSOCIAZIONI CON ESSI CONVENZIONATE


Gli stabilimenti affidatari, per le finalità di cui al presente decreto, devono essere iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della salute, eventualmente assieme al nominativo e ai contatti delle associazioni con essi convenzionate.

L'elenco è composto di cinque sezioni riconducibili alle 5 tipologie di stabilimenti che possono ospitare gli animali ai sensi dell'art. 2, lett. d).

La domanda di iscrizione, indirizzata alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria (pec: dgsa@postacert.it), deve essere corredata dai seguenti documenti e informazioni:


- 1) Nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dello stabilimento;
- 2) Indicazione della sezione/i in cui chiede di essere inserito;
- 3) Numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
- 4) Programmi standard di reinserimento o riabilitazione con indicazione del medico veterinario supervisore;
- 5) Eventuale associazione/i di cui all'art. 2, lett. g) con la quale lo stabilimento ha una convenzione in essere per le finalità del presente decreto (estremi di riconoscimento, contatti pec, mail e telefonici e convenzione);
- 6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a:
 - a) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
 - b) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali che possono essere ospitati anche con riferimento alle specie pericolose ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante "Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione".

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari inserisce sul portale del Ministero della salute i riferimenti e i contatti dello stabilimento e i contatti delle Associazioni di cui all'art. 2 lett. g del presente decreto.



REQUISITI MINIMI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata alla specie
alloggiamento adeguato alla specie e all'espletamento delle esigenze fisico-psichico-comportamentali del singolo individuo e del gruppo sociale
temperatura degli spazi interni adeguata alla specie
necessarie cure sanitarie preventive e riabilitative
adeguate possibilità di esercizio fisico e arricchimento ambientale
ogni possibile precauzione per impedire la fuga e danni fisici agli animali; in particolare per le specie pericolose: porte di passaggio dai ricoveri interni a quelli esterni manovrabili dall'esterno, dai soli operatori e con blocchi di sicurezza
regolare pulizia dei locali e degli spazi degli stabilimenti, programma di derattizzazione
misure adeguate per evitare la riproduzione
Sistema di verifica del benessere degli animali (compiuto mediante una valutazione dei requisiti sopra elencati)
Personale adeguatamente e periodicamente formato sulle specie che si detengono



ALLEGATO V

Elenco delle associazioni di protezione riconosciute a livello regionale o nazionale aventi tra le proprie finalità la tutela degli animali a cui possono essere affidati gli animali da compagnia nel rispetto della normativa vigente.

La domanda di iscrizione in tale elenco è indirizzata alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria (pec: dgsa@postacert.it) e deve essere corredata dai seguenti documenti e informazioni:

- 1) Nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici;
- 2) Indicazione del legale rappresentante;
- 3) Statuto;
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo agli estremi del riconoscimento nazionale o regionale.

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari inserisce sul portale del Ministero della salute i riferimenti e i contatti dell'associazione.

22A01929

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 marzo 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 22/2022 del 2 marzo 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Vaxneuvance», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 27/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 2 marzo 2022 rep. n. 22/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del vaccino «Vaxneuvance», approvato con decisione della Commissione n. 9594 del 13 dicembre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 gennaio 2022;

Considerato che, per una anomalia dei sistemi interni, sono state riscontrate delle incongruenze relativamente ai codici in base 32 riportati nella suddetta determina di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino «Vaxneuvance» rep. n. 22/2022 del 2 marzo 2022 e pertanto è necessario apportare una rettifica;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina del Settore ISF - Ufficio procedure centralizzate rep. n. 22/2022 del 2 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2022, dei codici in base 32 delle confezioni del vaccino di nuova autorizzazione VAXNEUVANCE:

laddove è riportato:

confezioni autorizzate:

EU/1/21/1591/001 - A.I.C.: 049825019 /E In base 32: 1HJK7V

